

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1940

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)  
della Camera dei deputati il 18 dicembre 2007, in un testo risultante dalla  
unificazione dei disegni di legge*

**d’iniziativa dei deputati FABBRI, ADETI, AFFRONTI,  
BAIAMONTE, BARANI, BARBIERI, BOCCIARDO, BRUSCO,  
CREMA, DATO, DE LUCA Francesco, DE ZULUETA, DEL BUE,  
FARINONE, GIACOMONI, LA LOGGIA, LO PRESTI,  
MILANATO, NAPOLI Osvaldo, PELINO, ROCCHI, STRADELLA,  
ULIVI e VITO Alfredo (1558); CAMPA (1766); DELBONO e  
ROSSI GASPARRINI (1770)**

*(V. Stampati Camera nn. 1558, 1766 e 1770)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 dicembre 2007*

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo  
dell’accompagnatore militare

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Assegno sostitutivo  
dell'accompagnatore militare)*

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, *A-bis*), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o, in alternativa, un assegno mensile. Lo stesso beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. In via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della

legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella *E* allegata al citato testo unico e che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere *B*), numero 1), *C*), *D*) ed *E*), numero 1), della medesima tabella *E*, per gli anni 2007 e 2008, è fissata in misura ridotta del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo del presente comma.

3. Per l'anno 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 2 è riconosciuta per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui ai commi 1 e 2.

4. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.200.000 euro per l'anno 2007 e in 24.700.000 euro per l'anno 2008, si provvede:

*a*) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2007 e quanto a euro 7.746.853 per l'anno 2008, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

*b*) quanto a euro 16.953.147 per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

#### *(Abrogazione)*

1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.